

Comune di Pagani
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA'**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 05/03/2021

INDICE

Art. 1 – Istituzione della Commissione per le pari opportunità

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Finalità

Art. 5 – Funzioni

Art. 6 – Composizione

Art. 7 – Costituzione

Art. 8 - Durata, decadenza e surroga dei componenti

Art. 9 – Insediamento

Art. 10 - Elezione Presidente, Vicepresidente e Segretario

Art. 11 – Funzionamento della Commissione

Art. 12 – Validità delle sedute e approvazione delle proposte

Art. 13 – Rapporti di collaborazione

Art. 14 – Pareri e proposte facoltative

Art. 15 – Relazione e programma annuale

Art. 16 – Disposizioni finanziarie

Art. 17 – Informazione

Art. 18 – Disposizioni finali

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento

ART. 1

Istituzione della Commissione per le pari opportunità

La Commissione è istituita presso il Comune di Pagani per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna e l'uguaglianza sostanziale in tutti i campi.

La Commissione è organismo di partecipazione che si propone di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e parità dei cittadini, sanciti dalla Costituzione italiana agli artt. 2, 3, 37 e 51, dal D.Lgs. 215/2003, dal D.Lgs. 216/2003, dalla L. 67/2006, dal D.Lgs. 198 dell'11/04/2006 successivamente modificato dal D.Lgs. 5 del 25/10/2010, dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dallo Statuto del Comune di Pagani (Titolo I, art.29), per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, al fine di promuovere la parità di opportunità tra generi. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

ART. 2

Sede

La Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta, ha sede presso la Casa Comunale e si riunisce presso un locale della stessa.

ART. 3

Definizioni

Per i fini di questo regolamento si intende:

- a) per **cultura di genere**: sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali;
- b) per **azioni positive**: le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità;
- c) per **discriminazioni di genere**: il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un genere;
- d) per **equilibrio di genere**: condizione richiesta per garantire l'attuazione del principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale i generi sono rappresentati nella misura minima di almeno un terzo per il genere meno rappresentato;
- e) per **stereotipo di genere**: l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che induce ad associare ad una categoria o un comportamento ad un genere;
- f) per **progresso sociale**: il miglioramento delle condizioni di vita per una parte crescente della popolazione
- g) per **politiche di genere**: politiche che si occupano di dar vita ad azioni culturali che, pur rispettando e valorizzando le differenze di genere, mirano al riequilibrio fra ruoli di uomo e donna nella famiglia e nella società, in modo da dar attuazione al principio di pari opportunità (negli studi, nella carriera, nella vita politica).

ART. 4

Finalità

La Commissione per le pari opportunità è organismo permanente del comune, avente natura propositiva e di consultazione nelle iniziative riguardanti la condizione femminile e maschile, atta all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza in ambito sociale, culturale, economico, istituzionale e religioso, sanciti dal dettato costituzionale.

La Commissione ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle **politiche di genere**, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta, nonché di formulare mozioni per l'adeguamento dell'azione amministrativa, in conformità con lo statuto comunale e del presente regolamento, al fine di garantire la parità a tutti i cittadini di ambedue i sessi e di valorizzare la presenza femminile nella gestione della comunità.

La Commissione lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente.

La Commissione promuove **azioni positive** che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina.

La Commissione promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento delle differenze di genere, nonché per eliminare gli **stereotipi sessisti** presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale.

La Commissione promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne nel campo del sapere, della storia, delle scienze, della medicina, della pedagogia, della psicologia, della filosofia e nel campo del "*saper fare*", come nelle professioni tradizionali e non, imprenditoriali, del cinema, del giornalismo, dell'arte e della cultura.

La Commissione favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Comunità Europea, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione.

La Commissione promuove e favorisce lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e il **progresso sociale** dell'intera comunità.

La Commissione attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della consiliatura.

ART. 5 Funzioni

La Commissione esercita la sua attività operando in stretto rapporto con gli Enti sovra comunali e con il mondo associazionistico del terzo settore.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.4, la Commissione ha il compito di:

- Promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;
- Promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
- Favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale;
- Proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di pari opportunità anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità;
- Esprimere pareri in merito ad interventi comunali che abbiano attinenza con i propri ambiti di competenza;
- Attuare programmi e interventi per la rimozione di ogni forma di discriminazione, anche all'interno dell'ente comunale, vigilando sulla corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle nomine da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- Promuovere, sostenere e valorizzare il principio delle pari opportunità nei processi e nei luoghi decisionali delle istituzioni e della società, favorendo iniziative che diano visibilità alla **cultura di genere**, nel rispetto di ogni essere umano, sia nel campo del sapere che del saper fare;
- Operare per la rimozione di ogni forma di **discriminazione di genere**, diretta o indiretta;
- Favorire la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello territoriale ma anche nazionale, per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- Promuovere azioni di stimolo e informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali o organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative e associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna;
- Individuare interventi atti a superare barriere religiose, etniche, professionali, ecc. tra donne volte al superamento per il raggiungimento dell'emancipazione femminile e di **equilibri di genere**;
- Sollecitazione di iniziative nel settore della formazione attraverso corsi finanziati dal comune, dalla regione, dall'Unione europea per qualificare e riqualificare l'effettiva parità;

- Promuovere forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne che comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani;
- Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi decisionali e diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni.

ART. 6 COMPOSIZIONE

La Commissione è composta:

- a) dal Sindaco, che ne fa parte di diritto;
- b) dall'assessore di riferimento, che ne fa parte di diritto;
- c) da n. 3 consiglieri comunali (1 maschio e 2 femmine) individuati nel numero di due tra i rappresentanti della maggioranza e uno/a tra i rappresentanti della minoranza, eletti in Consiglio Comunale, in possesso di competenze ed esperienze nei vari settori del mondo del lavoro, del mondo della famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.
- d) da n. 2 rappresentanti delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e delle pari opportunità e da cittadini che abbiano esperienza in questi ambiti, nei diversi aspetti e profili.

Ai fini dell'individuazione dei membri della Commissione, l'ufficio competente predispone apposito avviso pubblico per permettere ai cittadini interessati di far pervenire le proprie candidature entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e sul sito del comune.

Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum vitae in formato europeo, che evidenzia le competenze, i titoli professionali e le esperienze dei candidati.

Le candidature saranno valutate dal Sindaco che provvederà a stilare una lista da sottoporre al Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale provvederà all'individuazione dei nominativi da inserire nella Commissione di pari opportunità, con votazione separata, di cui:

- n. 2 per il/la consigliere di maggioranza;
- n. 1 per il/la consigliere di minoranza;
- n. 2 per l'individuazione dei membri appartenenti alla società civile, con votazione da espletare a scrutinio segreto.

Inoltre, il Consiglio procederà a stilare un ulteriore elenco di nominativi, in graduatoria, dal quale si attingerà per eventuali sostituzioni.

Laddove le candidature presentate e ritenute ammissibili siano inferiori a 2, il consiglio comunale potrà procedere comunque alla nomina della commissione, fatta salva la possibilità di pubblicare successivamente un ulteriore avviso per reperire nuovi componenti per eventuali sostituzioni.

ART. 7 COSTITUZIONE

La Commissione è costituita, con apposita deliberazione consiliare, nella stessa seduta in cui si procede alla ratifica dei membri di cui ai punti c) e d).

ART. 8 DURATA, DECADENZA E SURROGA DEI COMPONENTI

La commissione ha durata pari a quella del mandato del Sindaco e rimane in carica fino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza della precedente.

I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della commissione.

Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Presidente della Commissione e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore con delega alle pari opportunità.

La giustificazione dell'eventuale assenza ad una seduta deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro i cinque (5) giorni successivi allo svolgimento della seduta, esclusivamente per comprovate ed eccezionali ragioni di salute.

A seguito del verificarsi delle sopracitate evenienze e su segnalazione della Commissione stessa, il Sindaco provvederà a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

ART. 9 INSEDIAMENTO

Il Sindaco convoca e presiede la prima riunione della Commissione entro trenta (30) giorni dalla costituzione, ai sensi dell'art. 7.

ART. 10 ELEZIONE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, la Commissione elegge il Presidente fra i suoi membri, con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Con la stessa procedura è eletto un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente all'adempimento dei compiti della Commissione e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente:

- a) rappresenta la Commissione;
- b) provvede alla nomina del Segretario che ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'assemblea, i quali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione successiva a quella a cui si riferiscono. I verbali, dopo l'approvazione, sono tenuti a disposizione presso gli uffici comunali;
- c) firma i verbali e le comunicazioni;
- d) convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse;
- e) affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione a particolari attitudini e competenze professionali;
- f) da corso alle indicazioni della Commissione e riferisce al Sindaco circa l'operato della stessa e le sue esigenze;
- g) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi per riferire su problemi di competenza della Commissione;
- h) predisporre il documento programmatico d'indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco.

L'incarico di Segretario/a della Commissione viene assegnato dal Presidente ad uno/a dei componenti.

Il Segretario:

1. Redige un sintetico verbale delle sedute della Commissione, nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei componenti che hanno preso la parola su di essi, eventuali dichiarazioni testuali dei componenti che vogliono far risultare a verbale, posizioni difformi espresse, oggetto ed esito delle votazioni.

ART. 11
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce, secondo le scadenze che si dà autonomamente, su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno tramite e-mail o PEC almeno 5 giorni prima della riunione.

La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i due terzi (2/3) dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci (10) giorni dalla data di cui la richiesta è inoltrata al Presidente.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno 48 ore prima della seduta.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.

Il presidente o persona con delega può rilasciare attestazioni di presenza alle attività della Commissione ai fini dell'ottenimento di permessi orari, non rimborsabili dal comune di Pagani, per le persone componenti della Commissione stessa, se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.

I/le componenti del Consiglio e della Giunta comunale sono invitati/e permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.

Alle sedute della Commissione potranno partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone qualificate ed esperte su problemi specifici.

ART. 12
VALIDITA' DELLE SEDUTE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di un terzo (1/3) dei componenti.

La seduta viene dichiarata deserta dal Presidente o dal suo vicario se, dopo mezz'ora dall'orario fissato, non si è raggiunto il numero legale.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello comunale o di unione di comuni, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:

1. con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
2. con la Consigliera di Parità regionale e provinciale
3. con analoghe Commissioni istituite presso i Comuni;
4. con istituti di ricerca, Università e Associazioni con competenze specifiche sui diritti delle donne, anche sulla base di apposite convenzioni con la Comunità Europea, per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative.

ART. 14
PARERI E PROPOSTE FACOLTATIVE

La Commissione può esprimere pareri e proposte, non vincolanti, sui seguenti argomenti:

- a) documenti relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;
- b) proposte tendenti ad armonizzare gli obiettivi di uguaglianza sostanziale, le forme di lavoro flessibile, i regolamenti comunali;
- c) proposte per superare le situazioni discriminanti e realizzare la parità.

I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti alla all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza dei capigruppo consiliari.

Ai pareri e alle proposte formulate dalla Commissione, deve essere data motivata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione.

Il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta, le Commissioni consiliari permanenti, possono chiedere alla Commissione di fornire indicazioni su tematiche che rientrano nelle sue specifiche competenze.

ART. 15
RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

La Commissione Pari Opportunità presenterà al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale una relazione sulle linee programmatiche delle attività annuali che intende realizzare, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione; inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Presidente provvede all'invio di una relazione sulle attività svolte dalla Commissione.

In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 90 gg. dall'insediamento della Commissione.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per le spese destinate alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità della Commissione, compatibilmente con la disponibilità ed i vincoli di bilancio, l'amministrazione comunale può prevedere, nel bilancio di previsione, una somma finanziaria, in apposito capitolo, destinata ai programmi e alle iniziative della commissione.

ART. 17
INFORMAZIONE

L'amministrazione comunale si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi, degli interventi della Commissione, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi della pari opportunità e della **differenza di genere**.

ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le Commissioni Consiliari permanenti, ed, in mancanza, le norme nazionali.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento diventa obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il regolamento stesso sarà inserito nella sezione ufficiale dei Regolamenti del Comune.